

STATUTO

**PESCIA E PISTOIA
ASSISTENZA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
"IN LIQUIDAZIONE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA SANT'ALESSIO 1609

Numero REA: LU - 232377

Codice fiscale: 02521580460

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2019 - Statuto completo;	2
---	---

accettano la carica loro conferita, dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legge.

ART.5) Il capitale sociale è variabile ed inizialmente fissato in Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e suddiviso in quote da Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. Esso viene sottoscritto dai soci costituenti come segue:

- CALLETTI Roberto una quota di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- VELLUTINI Lorenza una quota di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- CALLETTI Marta una quota di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- CALLETTI Gianluca una quota di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I Componenti dichiarano e danno atto di aver provveduto al versamento dell'intero capitale sociale nelle mani dell'organo amministrativo che dichiara di aver ricevuto come segue:

- quanto al socio CALLETTI Roberto mediante vaglia postale non trasferibile n.0365639239-04 emesso in data 17 gennaio 2019 da Poste Italiane S.p.A. - Ufficio postale di Pescia di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) intestato alla società;
- quanto al socio CALLETTI Gianluca mediante vaglia postale non trasferibile n.0365639240-05 emesso in data 17 gennaio 2019 da Poste Italiane S.p.A. - Ufficio Postale di Pescia di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) intestato alla società;
- quanto alla socia VELLUTINI Lorenza mediante vaglia postale non trasferibile n.0365658251-10 emesso in data 17 gennaio 2019 da Poste Italiane S.p.A. - Ufficio Postale di Pescia di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) intestato alla società; e
- quanto alla socia CALLETTI Marta mediante vaglia postale non trasferibile n.0365658252-11 emesso in data 17 gennaio 2019 da Poste Italiane S.p.A. - Ufficio Postale di Pescia di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) intestato alla società.

ART.6) La società sarà retta dalle norme contenute in questo atto e in quelle relative al suo funzionamento che, ordinate in 40 (quaranta) articoli, qui di seguito si riportano.

* * * * *

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1 -Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "PESCIA E PISTOIA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

SEDE

Art. 3

La cooperativa ha sede nel Comune di Lucca (LU).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art.4 - Scopo

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della istruzione e formazione, a favore di anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni i bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di interventi sociali per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, a condizioni possibilmente migliori di quelle ottenibili sul mercato. La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

5. Mutualità prevalente.

La cooperativa svolge la propria attività caratteristica ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni dei soci lavoratori, ancorché non in via prevalente e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci –

i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli eventuali strumenti finanziari fossero in parte emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

6. Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

Restano comunque escluse tutte le attività riservate ad iscritti in Albi Professionali alle società con oggetto esclusivo e a quelle per le quali sono richiesti specifici requisiti di capitale.

La società può, al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia bancaria e creditizia nonché delle vigenti disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, non nei confronti del pubblico, concedere garanzie sia reali che personali - anche a favore di terzi; potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare, finanziaria, commerciale ed industriale ed ogni altra operazione di qualsiasi natura per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi, enti o imprese con scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio, sempre senza alcun fine di collocamento presso terzi e nel pieno rispetto delle citate disposizioni normative anche per quanto attiene all'intervento di intermediari abilitati nell'ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore.

7 Requisiti soggettivi dei soci cooperatori Diritti dei soci cooperatori

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e così a titolo esemplificativo insegnanti, operai, camerieri, addetti alle mense etc. ed in genere gli addetti alle attività sopra indicate;

- b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qua-

lità di "soci utenti" della cooperativa;

c) – i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Si applicano ai soci lavoratori e ai soci volontari le norme di cui all'articolo 13 del Dlgs 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni e altre norme del detto decreto in quanto compatibili con le altre norme in materia di cooperative sociali e ritenute alle medesime applicabili.

7 bis Soci speciali

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperativa, nonché dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. I requisiti richiesti per l'ammissione dei soci in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e dal presente statuto per l'ammissione dei soci ordinari.

I soci ammessi alla categoria dei soci in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Alla richiesta di ammissione gli aspiranti soci in prova devono allegare il proprio curriculum vitae specificando in particolare le esperienze lavorative in precedenza svolte e i loro interessi lavorativi.

La delibera di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova, in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione, nonché i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale, questa ultima può essere disciplinata in generale da apposito regolamento.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto alla carica di amministratore della cooperativa.

I soci speciali possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e del presente Statuto, nonché per evidente inidoneità manifestatasi nel periodo di formazione.

Alla data di scadenza del periodo di formazione stabilito dagli amministratori che potrà variare da tre a cinque anni, il Socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9 (nove).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio speciale nei trenta giorni antecedenti la fine del periodo di prova e con le modalità previste dal presente statuto per l'esclusione del socio. Si applica la disciplina in materia di esclusione di cui al presente statuto.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

8 Normativa applicabile

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n.381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nonché, sempre per quanto compatibili, le norme del D.Lgs. n.112/2017 in materia di impresa sociale e successive modifiche ed integrazioni.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-

gano amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- l'indicazione dell'attività lavorativa svolta e delle competenze di cui sia in possesso;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- impegno al versamento della eventuale Tassa di ammissione;
- ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere nei limiti di legge.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa. In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di e-

sercizio deve inoltre versare:

- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. E' fatta salva la facoltà del socio di recedere entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio di attività concorrente o contraria agli interessi della società;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo. Nessun diritto spetta al socio o suoi successori sulle riserve divisibili o indivisibili o sulla parte di capitale corrispondente all'aumento eventualmente effettuato utilizzando le riserve.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di

centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 - Soci volontari

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari ove ne fosse presente l'emissione e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;
- 2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- 3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;
- 4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in

prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);

5) – per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);

6) – si applica ai soci volontari la regola del voto capitaro (art. 2538 c.c.);

7) – della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Dlgs 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 – Patrimonio sociale e Capitale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dalla riserva legale;
- dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Articolo 20 – Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 21 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo

richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Il bilancio dovrà essere pubblicato in conformità alla normativa applicabile alla cooperativa sociale.

Articolo 22 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura di legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari ove ne fosse presente la emissione;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 23 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea delibera sulla ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla quantità e qualità della prestazione lavorativa dei Soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

Decisioni dei soci

Art. 24 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 25 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata

con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, o con altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, l'organo di controllo ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, l'organo di controllo e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

Art. 26 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 27 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 28 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

Amministrazione

Art. 29 - Amministratori

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, nel rispetto dell'art.2542 comma 2 codice civile, da tre a undici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 30 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea o i soci in sede di costituzione; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche estraneo al consiglio stesso, sempre quando a ciò non provvede l'assemblea o i soci in sede di costituzione.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e all'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 31 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 32 - Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 33 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.

2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 34 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori o revocarli, spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in detta ipotesi il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e la sua sottoscrizione fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente;

- al Consigliere o ai Consiglieri delegati, nei limiti della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta altresì ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui sopra nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto di nomina.

Art. 35 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori nei limiti consentiti dalla legge.

Controllo

Art. 36 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 37 - Organo di controllo

Se obbligatorio per legge verrà istituito un organo di controllo, nominato e funzionante ai sensi di legge, composto dal numero minimo di componenti previsto dalla legge vigente in materia al momento della sua istituzione o un revisore.

L'organo di controllo esercita, ove consentito, la revisione legale dei conti. Si applicano le norme in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 38 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 39 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c. e altre norme di legge in materia.

Art. 40 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che potessero insorgere tra i soci e tra questi e la società in dipendenza ed in relazione all'esecuzione ed interpretazione dell'atto costitutivo e del presente Statuto, nonché delle deliberazioni sociali, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede. L'arbitro deciderà ritualmente secondo diritto, in applicazione delle norme vigenti in materia.

* * * * *

ART.7) Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società.

Ai sensi di legge, si indica in Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) l'importo globale approssimativo delle spese occorrenti per la costituzione della società.

Si richiedono le agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, art.26 D.Lgs. C.p.S. n.1577/1947 e art.111 septies disposizioni di attuazione al codice civile ed altre

norme di legge in materia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto, del quale ho dato lettura ai Comparenti, i quali con me lo firmano, essendo le ore quattordici e minuti venti, dopo che da me interpellati lo hanno approvato, dichiarandolo in tutto conforme alla loro volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio occupa facciate intere trentanove e sin qui della quarantesima di dieci fogli.

F.to: Roberto Calletti

" : Lorenza Vellutini

" : Marta Calletti

" : Gianluca Calletti

" : Bianca Puccinelli Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. N. 445/2000 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo.

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Viareggio in data 22 gennaio 2019 al n.303 Serie 1T.